



**ISTRUZIONI**  
per l'assegnazione di contributi regionali  
finalizzati alla redazione dei  
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Premesse

Le presenti Linee Guida costituiscono un ausilio di lettura e un completamento di dettaglio dell'avviso pubblico (Avviso) approvato.

Per quanto non previsto nell'Avviso o ivi previsto in forma generica, gli enti richiedenti dovranno rapportarsi alle istruzioni del presente documento.

Finalità della selezione

Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2007 prevede che “La Giunta regionale [sia] autorizzata ad assegnare contributi ai comuni che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta.”.

Tale disposizione costituisce il presupposto giuridico a legittimazione dell'iniziativa.

Dall'iniziativa restano escluse le revisioni dei PEBA già redatti.

Soggetti ammessi alla selezione

I singoli comuni ammessi a presentare domanda di contributo devono: i) essere sprovvisti di PEBA alla data di pubblicazione dell'Avviso e ii) presentare una popolazione residente superiore a 10.000 unità. I dati relativi alla popolazione residente sono quelli desunti da rilevazioni ufficiali ISTAT aggiornate al 1° gennaio 2017. Tali dati sono consultabili alla pagina web: [demo.istat.it/pop2017/index.html](http://demo.istat.it/pop2017/index.html)

I suddetti comuni possono aggregarsi anche temporaneamente tra loro al fine di ottenere “economie di scala” nell'attuazione della presente iniziativa.

Formazione della graduatoria dei beneficiari

La Regione darà priorità di ammissione ai comuni riuniti in aggregazione.

Entro ciascuno dei due gruppi - aggregazioni di comuni e comuni singoli - verrà data priorità all'ente con bacino di popolazione interessata di maggior entità.

Solo in caso di ulteriore parità, verrà data priorità alla precedenza temporale risultante dalla ricevuta di presa in carico da parte del sistema PEC del richiedente.

Modalità di redazione del PEBA e termine per la sua approvazione

L'approvazione del PEBA, redatto necessariamente dopo la data di pubblicazione dell'Avviso, è richiesta con data nel corrente anno al fine del rispetto delle scadenze imposte dalla “contabilità potenziata” di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Analogamente è per la scadenza fissata al 31 dicembre 2018 ai fini della trasmissione della domanda di pagamento del contributo.

Modalità di pagamento del contributo

In quanto non indispensabili per l'erogazione del contributo, l'ente beneficiario dovrà aver cura di rendere “non leggibili”, nei propri documenti a corredo della richiesta di saldo, le parti eventualmente contenenti dati personali relativi a prestatori di servizi.



Tali risultano ad esempio i dati di residenza dei professionisti, i codici fiscali, gli estremi dei conti correnti bancari.

L'approvazione del PEBA e la liquidazione della corrispondente spesa possono essere contestuali in un unico atto amministrativo.

Ciascun beneficiario provvederà autonomamente, ancorché partecipante in aggregazione di comuni, alla richiesta del relativo contributo regionale.

Principali riferimenti normativi

Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24 comma 9

Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 596 dell'8 maggio 2018.

Il Responsabile di procedimento  
e delegato per la “privacy”  
Ing. Luciano Macropodio



ad95c2bc

